



COMUNE DI NARO

LLIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 06.06.2022 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 187 DEL 15/10/2025

OGGETTO: Diniego totale ammissione alla massa passiva dell'istanze prot. _____ del _____ e successiva acquisita al n. prot. _____ del _____ presentate dal Sig. _____ nato a _____ in data _____ Fasc. 67

L'anno duemilaventicinque, il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 15,30 e seguenti nella sede del Comune di Naro, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Naro, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Dott. Vito Montana	Presidente	X	
Dott. Giuseppe IMBRO'	Componente	X	
Dott.ssa Roberta MAROTTA	Componente	X	

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Rosa Troisi che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premessato che:

- il Comune di Naro con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 02/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2022, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e

Ter

per

dell'indebitamento pregresso del Comune di Naro, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 27 giugno 2022 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;

- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 30 giugno 2022 si è regolarmente insediata presso il Comune di Naro eleggendo quale presidente il Dott. Vito Montana, così come da delibera n. 1 del 30 giugno 2022;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione, ha disposto – giusto verbale n. 1 del 30.06.2022 -, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso, la cui scadenza è stabilita il 29 agosto 2022;

- detto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e se ne è data anche comunicazione agli organi di stampa;

- con verbale n. 4 del 27/08/2022 questa Commissione ha prorogato il termine di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo fino al 28 settembre 2022;

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2019;

VISTE:

- **le istanze presentate da LO BELLO GIOVANNI acquisite al protocollo dell'Ente ai nn. prot. 10565 del 11.08.2022 e n. prot. 11445 del 31.08.2022** con le quali il medesimo richiede l'ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del Comune medesimo a titolo di "incentivi tecnici" non liquidati, riferiti ai servizi prestati dal dipendente, richiamati nelle determinazioni citate in atti, rispettivamente **per l'importo di € 8.388,24 riferiti alle annualità 2018/2019 e € 3.576,32 per l'anno 2020.**

- le proprie note prot. n. 12714 del 21.09.2022 e prot. n. 13446 del 03/10/22 con le quali è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio e chiesta al responsabile di P.O. pro-tempore, competente per materia, la rilevazione del presunto debito ai sensi (art. 254 c. 4 del TUEL);

TCR

per

- le attestazioni rese con note prot. 5474 del 12.04.2024 e 1987 del 10.02.2025 del Responsabile pro-tempore del Servizio competente.

DATO ATTO

- che questa commissione ha rappresentato la necessità di integrazione documentale ad altri responsabili di P.O. con n. prot. 4120 del 19.03.2025;

- che in riscontro alla suindicata istanza con nota prot. 9318 del 23.06.2025 il Responsabile dell'area IV incaricato di E.Q. rinviava ad apposita attestazione sulla costituzione e riparto del Fondo Contrattazione decentrata riferita alle annualità 2017/2018/2019 n. prot. 6169 del 28.04.2025.

- che con nota prot. 9395 del 24.06.2025 è stata data all'istante comunicazione di PREAVVISO di diniego TOTALE dell'istanza per sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'art. 10 bis del DPR n. 241/1990 e ss.mm.ii., assegnando il termine di 10 giorni per presentare osservazioni.

- che mediante nota prot. n. 10070 del 07.07.2025 a firma dell'Avv. Frazzetta in nome e per conto del Sig. LO BELLO sono state formulate osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 che non sono apparse rilevanti ai fini della valutazione della ammissibilità del credito vantato.

CONSIDERATO che:

- con riferimento all'importo di € 8.388,24 riferiti alle annualità 2018/2019 chiesto a titolo di incentivi tecnici" non liquidati, ad esito di richiesta di attestazione integrativa n. prot. 4120 del 19.03.2025 con la quale si chiedeva il richiamo e l'allegazione dei provvedimenti di costituzione del fondo risorse decentrate riferiti alle annualità 2018/2019 e la verifica della allocazione delle risorse *de quibus* nel fondo decentrato, è stato riscontrato, con nota prot. n. 9344 del 23.06.2024, che, giusta attestazione n. prot. 5756 del 17.04.2025, alla quale rinvia, l'ultimo provvedimento di costituzione del fondo risorse decentrate è riferito alla annualità 2017 con l'effetto di non consentire la liquidazione degli incentivi anni 2018/2019 richiesti.
- l'inclusione degli incentivi per le funzioni tecniche nel fondo delle risorse decentrate è prescritta dell'articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022 ai sensi dei quali "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi", con l'effetto che ogni compenso deve essere attribuito in conformità con le disposizioni contrattuali collettive e deve essere finanziato attraverso il fondo decentrato.

an

per

for

per

- in merito all'importo di € 3.576,32 riferito agli incentivi tecnici" non liquidati, circa i servizi prestati dal dipendente nella annualità 2020, si pone in rilievo il difetto di competenza della scrivente Commissione atteso che, ai sensi delle norme di cui alla Parte II, Titolo VIII, artt. 242 ss., del d.lgs. n. 267 del 2000, la competenza dell'organo straordinario di liquidazione si limita agli "atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato" ovvero, nel caso di specie, al 31.12.2019.

VERIFICATO:

- che a conclusione dell'istruttoria effettuata, previo esame della documentazione allegata all'istanza summenzionata, questo Organo Straordinario di liquidazione, nell'espletamento del proprio ruolo di garanzia e controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative, al fine di evitare che vengano ammessi crediti non giustificati o non correttamente documentati, rileva **LA NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DELLA SOMMA TOTALE DI € 11.964,56.**

RITENUTO

- che in definitiva, alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato, in forza della documentazione prodotta dalla parte istante, oltre che dell'istruttoria degli uffici, nel caso di specie, devono ritenersi insussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva come sopra formulata.

RILEVATO:

- che al fine di redigere il piano di estinzione della massa passiva, questa CSL deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili;

RITENUTO:

- pertanto, che la partita creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra indicate;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

1-Di non ammettere nella massa passiva l'istanza identificata nel seguente prospetto per le motivazioni sopra esposte:

ran *per*

N° Fasc.	RICHIEDENTE	ESTREMI PROT. ISTANZA	MOTIVAZIONE DEL DINIEGO	IMPORTO LORDO RICHIESTO	IMPORTO NON AMMESSO
67	LO BELLO GIOVANNI nato a Naro in data 27.01.1963 c.f.LBLGNN63A27F84 5X.	istanze prot. 9993 del 29.07.2022 e successiva acquisita al n. prot. 11395 del 30.08.2022	vedi contenuto motivato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto	€ 11.964,56.	€ 11.964,56.

2- **Di includere** il suddetto debito, non ammesso, nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256 co. 7 del vigente TUEL;

3- **Di disporre** la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, previo oscuramento dei dati personali e la trasmissione per opportuna conoscenza e per i provvedimenti conseguenziali di competenza:

Al Sindaco del Comune di Naro;

Al Responsabile del Servizio Finanziario;

Al Collegio dei revisori dei conti.

4- **Di disporre** la notifica all'interessato tramite pec a cura dell'Ufficio di supporto di questa Commissione;

5- **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della deliberazione.

6- **Di dare atto** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;

La seduta è tolta alle ore 16,30.

Letto, confermato e sottoscritto dai componenti e dal segretario verbalizzante.

[Handwritten signatures]

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente Dott. Vito Montana

Vito Montana

Il Componente Dott. Giuseppe Imbrò

Giuseppe Imbrò

Il Componente Dott. ssa Roberta Marotta

Roberta Marotta

Il Segretario Verbalizzante

Renzi Rona



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Naro: www.comune.naro.ag.it Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Naro, li _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i..

Naro, li 15/10/2025

Il Segretario Verbalizzante
(Dott.ssa Rosa Troisi)

Rosa Troisi *Naro*